

## Spettabile

Procura della Repubblica – Gruppo Specializzato Sicurezza del Lavoro e Tutela del Consumatore  
C.so Vittorio Emanuele II n. 130 – 10100 Torino

Procura della Repubblica di Roma – Piazzale Clodio n. 3 – 00195 Roma (RM)

Comune di Chiomonte – Via Arcivescovado n. 1 – 10050 Chiomonte (TO)

Corpo Forestale dello Stato – Coordinamento Regionale – C.so Galileo Ferraris n. 2 – Torino

Corpo Forestale dello Stato – Coordinamento Provinciale di Torino – Strada Antica di Collegno n. 259 – Torino

Corpo Forestale dello Stato – Stazione di Bardonecchia (TO)

Arma dei Carabinieri – NOE – Via Verdi n. 9 – 10124 Torino

Arma dei Carabinieri di Chiomonte – Via Europa n. 1 – Chiomonte (TO)

Guardia di Finanza di Torino – C.so IV Novembre n. 40 – 10136 Torino

Sovrintendenza Beni Ambientali e Paesistici – P.za S. Giovanni n. 2 – Palazzo Chiblese – Torino

Corte dei Conti di Torino – Via Roma n. 305 – 10123 Torino

Arpa Piemonte – Via Pio VII n. 9 – 10135 Torino

Consorzio Forestale Alta Valle Susa – Via Pellousiere n. 6 – 10056 Oulx (TO)

Servizio Tutela Flora e Fauna Provincia di Torino – C.so Inghilterra n. 7 – Torino

Ministero dell' Ambiente, della Tutela del Territorio e del Mare  
Direzione Generale per le Valutazioni Ambientali – Via Cristoforo Colombo 44 – 00147 Roma (RM)

Spresal di Susa – P.za San Francesco n. 4 – 10059 Susa (TO)

Ispettorato del Lavoro – Via Arcivescovado n. 9/C – 10121 Torino

INAIL Piemonte – C.so Orbassano n. 366 – 10137 Torino

Regione Piemonte – Settore Prevenzione Territoriale del Rischio Geologico – Area di Torino  
C.so Bolzano n. 44 – 10100 Torino

Comunità Montana Valle Susa e Val Sangone – Via Carlo Trattenero n. 15 – 10053 Bussoleno (TO)

SIULP – Segreteria Provinciale di Torino – Via Veglia n. 44 – 10136 Torino

FILLEA CGIL Torino – Via Pedrotti n. 5 – 10152 Torino

**Oggetto:** Nuovo collegamento ferroviario Torino/Lione  
Cunicolo esplorativo La Maddalena  
Opere di difesa paramassi a tutela del cantiere

## Segnalazione di gravi accadimenti successivi

In data 22 maggio 2013 le Associazioni Pro Natura e Lega Ambiente hanno inviato ai destinatari in indirizzo un dettagliato Dossier, avente pari oggetto, per segnalare i potenziali gravi rischi per la incolumità dei lavoratori, addetti al cantiere ed alla sua vigilanza, in considerazione del fatto che non erano state realizzate da parte di LTF le reti paramassi, nonostante il progetto ne prevedesse l'installazione **prima dell'inizio delle operazioni di scavo dell'imbocco del Cunicolo esplorativo.**

Il vincolo di realizzare tali reti prima dell'inizio delle fasi di scavo, emerge infatti in modo inequivocabile dalla c.d. "FASISTICA", riportata nel progetto elaborato da LTF stessa (elaborato n° 0139 – Relazione di Cantierizzazione, nonché dall'elaborato n° 0127 – Studio di impatto ambientale – sintesi non tecnica, nonché infine dal parere del Ministero dell'Ambiente – BIA n° 566 del 29/10/2010).

Infine anche il Piano di Sicurezza e Coordinamento del Cantiere, nell'elaborato 0003D evidenzia il rischio del reiterarsi di episodi di crollo.

Nel Dossier veniva altresì contestato il fatto che non risultava data completa attuazione alla prescrizione n° 5 della Delibera CIPE n° 86/2010, nella parte in cui richiedeva un approfondimento dell'assetto idrogeologico dell'area posta a monte dell'imbocco.

In ultimo il Dossier evidenziava il fatto che le opere di difesa del Cantiere (Reti Paramassi), doverosamente previste negli elaborati progettuali, non erano state inserite sull'area oggetto di occupazione temporanea, così come risulta dagli elaborati progettuali, (elaborato n° 0144 – Planimetrie aree di Cantiere per occupazioni temporanee e n° 0255 – Piano Particellare con sovrapposizione su PRGC – Comune di Chiomonte).

In conclusione gli esponenti richiedevano l'attivazione, da parte dei soggetti in indirizzo, degli adempimenti di competenza, atti a garantire la sicurezza del cantiere, il rispetto delle fasi progettuali, il Piano di Sicurezza, **previo immediato fermo dei lavori del Cantiere.**

A seguire dovevano essere eseguiti gli approfondimenti degli aspetti geologici, relativamente alla ipotesi del riattivarsi della frana di crollo, a monte dell'imbocco del Tunnel Geognostico, (così come previsto nell'elaborato progettuale n° 0101C- Studi complementari per il Cunicolo Esplorativo della Maddalena – Relazione di caratterizzazione preliminare).

Solo alla conclusione di tali doverose e vincolanti indagini tecniche, doveva seguire la posa delle Reti Paramassi, previa acquisizione delle aree di posa, attualmente di proprietà privata.

Questa la doverosa premessa degli antefatti.

La Società LTF, venuta a conoscenza dell'esposto, ha trovato spazio su alcuni quotidiani nazionali replicando, quasi ad irridere gli esponenti, che le reti erano già state realizzate e che gli aderenti al

movimento NO TAV ne erano perfettamente a conoscenza, con ciò contrabbandando per RETI PARAMASSI, a tutela del Cantiere, le Recinzioni precarie posate per ordine della Prefettura di Torino, a garanzia dell'ordine Pubblico.

Recinzioni aventi caratteristiche tecniche assolutamente diverse e finalizzate ad altri scopi e di certo non funzionali alla sicurezza fisica dei lavoratori addetti al cantiere ed alla sua vigilanza.

Insomma una chiara presa in giro degli esponenti ed anche delle Autorità addette ai controlli!

Senonchè la Soc. LTF non finisce mai di stupire per la improvvisazione del suo modo di operare!!

Da qualche giorno, come si può facilmente constatare dalle allegate prove fotografiche, ha iniziato ad operare, all'interno del Cantiere, realizzando le conclamate Reti Paramassi, in totale modifica rispetto alle previsioni progettuali.

In conclusione:

- 1) L'esposto delle Associazioni ha dunque colpito nel segno;
- 2) La Soc. LTF stava e sta operando in grave violazione di legge sulla sicurezza del Cantiere (D.Lgs 81/2008), con evidenti responsabilità del Committente e del Responsabile dei Lavori;
- 3) È assolutamente contrario alla prescrizione n° 5 della Delibera CIPE n° 86/2010, realizzare le RETI PARAMASSI, senza avere previamente eseguito gli Studi Geologici e le Indagini Tecniche sulle aree di crollo poste a mt. 900;
- 4) La collocazione delle reti non può avvenire in modo estemporaneo, ma solo al termine e sulla base dei risultati tecnici, di cui al precedente punto n° 3);
- 5) La collocazione in corso delle reti paramassi risulta gravemente difforme dalla previsioni progettuali contenute sia nel Piano di Sicurezza che nella planimetria e negli altri elaborati grafici.

Esse infatti sono in costruzione all'interno dell'area di cantiere e non a monte dello stesso come previsto.

Ancora una volta il rispetto della legge è "optional" di fronte agli interessi contingenti di LTF di recuperare frettolosamente le gravi inadempienze segnalate nell'esposto inviato il 22/05/2013;

- 6) Si pone un evidente problema di giustizia e uniformità dei cittadini e delle imprese di fronte alla legge:
  - perché un piccolo imprenditore deve redigere e rispettare, su un dato progetto, piani di sicurezza e analisi dei rischi pena la denuncia penale e l'immediata sospensione dei lavori e invece
  - LTF ha tenuto aperto un cantiere per 2 anni senza rispettare le previsioni del Piano di Sicurezza e del Progetto in genere?

Sono evidenti l'uso di 2 pesi e 2 misure nell'applicazione della legge penale e amministrativa.

Ma non si diceva: "L'azione penale è obbligatoria, non possiamo girare la testa dall'altra parte?";

- 7) Si pone altresì un grave problema di omissione di atti dovuti da parte di funzionari della P.A. preposti ai controlli che, a partire dall'inizio delle operazioni di scavo, non hanno rilevato le carenze macroscopiche di adempimenti previsti in sede di attuazione del Piano di Sicurezza.

La mancata realizzazione della rete paramassi prima dell'inizio delle operazioni doveva portare alla chiusura del cantiere così come la mancata attuazione completa della previsione n. 5 del CIPE.

Il problema delle omissioni di interventi tempestivi risulta ancora più grave a partire dal 22/05/2013 data in cui Pro Natura e Legambiente segnalavano dettagliatamente tali fatti con precisi riferimenti probatori che a nostro avviso dovevano essere urgentemente verificati portando, se del caso, alle conseguenti azioni previste dalla Legge.

Quanto sopra nel quadro della obbligatorietà dell'azione penale e del perseguimento dei doveri d'ufficio.

- 8) Il comportamento di LTF equivale dunque ad una Autodenuncia di avere operato e di operare attualmente in violazione di legge.

La domanda che nasce spontanea è la seguente:

per quale motivo gli Enti deputati al controllo non sono intervenuti, almeno a seguito dell'esposto?

E soprattutto: si continuerà a tollerare la violazione di legge?

Chiomonte, lì 25 giugno 2013

*Pro Natura Piemonte*  
Il Presidente  
Mario Cavargna

*Il Senatore della Repubblica*  
Marco Scibona